

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Titolo: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/1919 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 26 OTTOBRE 2016, SULL'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER INDAGATI E IMPUTATI NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI PENALI E PER LE PERSONE RICERCATE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE DEL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO

Amministrazioni proponenti: Ministro per gli affari europei e Ministro della giustizia

Referente UL Giustizia: dott. Francesco Giuseppe Luigi Caso, magistrato addetto all'Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La predisposizione del presente provvedimento consegue alla necessità di trasporre nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2016/1919 ed è coerente con il programma di Governo.

La direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 reca norme “sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo”.

La *ratio* del suddetto atto unionale è racchiusa nel Considerando 1) della direttiva, dove si afferma che essa “intende garantire l'effettività del diritto di avvalersi di un difensore, previsto dalla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, rendendo disponibile l'assistenza di un difensore retribuito dagli Stati membri” in favore di indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali, nonché in favore di persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione di MAE; e tanto, “Stabilendo norme minime comuni riguardanti il diritto al patrocinio a spese dello Stato” (*legal aid*) in pro di tali persone, mira “a rafforzare la fiducia degli Stati membri in ognuno dei sistemi di giustizia penale degli altri membri e quindi a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale” (così il Considerando 2) della direttiva).

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La direttiva (UE) 2016/1919, nell'Allegato A, punto 20), alla legge 25 ottobre 2017, n. 163, Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea-Legge di delegazione europea 2016-2017, è indicata tra quelle in ordine alle quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della stessa legge, il Governo “è delegato ad adottare,

secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234”, il decreto legislativo occorrente per la relativa attuazione.

Il presidio costituzionale del patrocinio a spese dello Stato nel nostro ordinamento è contenuto nell’art. 24, comma terzo, della Costituzione, a termini del quale: “Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione”.

A livello di norme primarie di rango ordinario la disciplina del patrocinio a spese dello Stato è attualmente contenuta nella Parte III del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” (artt. 74-145).

Tale disciplina, peraltro, è da considerare tenendo conto che il d.lgs 15 settembre 2016, n. 184 ha già dato attuazione, nei punti in cui era necessario, alla precedente direttiva 2013/48/UE, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le Autorità consolari.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

La normativa italiana non prevede ipotesi di autodifesa in materia penale e prevede dunque che è sempre obbligatoria la presenza del difensore.

Del resto, secondo quanto anticipato, l’apposita direttiva 2013/48/UE, menzionata in precedenza, è stata già attuata nel nostro ordinamento, nei pochi punti in cui tanto era invero necessario, giusta il pure cit. d.lgs. n. 184 del 2016.

Considerazioni a parte, come si vedrà tra poco, devono essere svolte in relazione ai reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la cui espressa esclusione dall’applicazione del patrocinio a spese dello Stato, prevista dall’art. 91 lett. a) del d.P.R. 115/2002, potrebbe comportare profili di parziale non conformità alla direttiva in esame. Quest’ultima, infatti, non contempla reati che, per la loro natura, siano ostativi alla concessione del beneficio.

Con riferimento all’art. 4 della direttiva, il nostro sistema di ammissione al patrocinio legale è basato, quanto ai procedimenti di natura penale (esclusivo oggetto della direttiva in esame), solo su di una valutazione del reddito dell’istante, che non deve superare il tetto massimo previsto dalla legge e che viene aggiornato ogni due anni sulla base degli indici ISTAT. In relazione poi all’adeguamento della normativa nazionale alla previsione contenuta al paragrafo 5 dell’art. 4, attualmente in Italia il patrocinio legale gratuito viene concesso senza ritardo, entro 10 giorni dalla richiesta (cfr. art. 96 d.P.R.), e comunque gli effetti dell’ammissione retroagiscono al momento in cui la stessa richiesta viene depositata o a quello in cui interviene il difensore se l’interessato fa riserva di depositarla, con la conseguenza che nessun atto tra quelli indicati specificatamente (interrogatorio e/o atti di investigazione) rischia di rimanere senza <<tutela>> (cfr. art. 109 d.P.R.).

Invece, in relazione all’art. 5, va ritenuta la necessità di adeguare la normativa attualmente in vigore alle prescrizioni contenute nella direttiva, non essendo specificatamente previsto il patrocinio legale gratuito in caso di procedimenti di esecuzione di mandato d’arresto europeo.

Sebbene, infatti, le Corti di Appello competenti sull’esecuzione del MAE in oltre 12 anni di applicazione della relativa normativa abbiano in modo lungimirante optato per un’interpretazione estensiva della normativa sul patrocinio a spese dello Stato, tuttavia si

ritiene necessario colmare la carenza esistente a livello normativo introducendo una previsione specifica che possa garantire senza incertezze il patrocinio legale sia nel caso di MAE <<attivo>> che <<passivo>>.

Più nello specifico, sul piano di un'interpretazione sistematica e coordinata delle disposizioni *in subjecta materia* già parrebbe consentito concludere che i soggetti interessati da procedure attive o passive di consegna in ambito MAE possano essere equiparati, a legislazione vigente, a indagati o imputati in favore dei quali già opera il beneficio (ed in tal senso è la cennata giurisprudenza delle nostre Corti d'appello); vero è, tuttavia, che l'art. 75, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, che contiene una sorta di elencazione dei procedimenti cui si applica la disciplina del beneficio, non menziona espressamente le procedure (attive e passive) di consegna in tema di mandato d'arresto europeo.

In conclusione, si ritiene che la normativa sul patrocinio legale gratuito attualmente in vigore già contenga tutte le prescrizioni di cui alla direttiva in esame, fatta eccezione per quel che concerne i procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo, sia nella previsione del paragrafo 1 dell'art. 5 della direttiva. quando l'Italia è Stato di esecuzione (fattispecie questa in cui le Corti di Appello hanno comunque sino ad ora garantito attraverso la surriferita interpretazione estensiva il patrocinio a spese dello Stato), sia nella previsione del paragrafo 2 dello stesso articolo, quando l'Italia è Stato di emissione di un MAE finalizzato all'esercizio dell'azione penale; in tale ultima ipotesi infatti la direttiva prevede che debba essere garantito il patrocinio legale anche attraverso la nomina di un difensore nello stato di emissione che possa collaborare con il difensore che si trova nello stato di esecuzione.

Anche, infine, l'espressa esclusione dei reati indicati all'art. 91 lett. a) d.P.R. 115/2002 dal patrocinio a spese dello Stato non si ritiene del tutto in linea con le previsioni di cui alla direttiva.

Si è già posto in luce che da nessuna delle previsioni di quest'ultima, anche complessivamente considerate, sembra lecito arguire che per determinati reati sia consentita *ab imis* l'esclusione dal beneficio.

A riguardo, peraltro, soprattutto per completezza di disamina, occorre ricordare che, secondo un ormai consolidato orientamento interpretativo, l'art. 91 cit., disponendo l'esclusione dal patrocinio a spese dello Stato nel caso di soggetti imputati o condannati per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, si riferisce ai soli reati oggetto del medesimo procedimento per il quale è chiesta l'ammissione al patrocinio, dovendo escludersi che precedenti condanne riportate dal richiedente in diverso procedimento per reati in tema di evasione possano legittimare l'esclusione dal patrocinio richiesto (così, *ex plurimis*, Cass. pen., sez. IV, 12 aprile 2012, n. 22065; id., sez. IV, 12 giugno 2009, n. 40589; id., sez. IV, 12 giugno 2009, n. 32940; id., sez. IV, 2 aprile 2008, n. 20379; id., sez. I, 11 giugno 2004, n. 31177; id., sez. IV, 30 marzo 2004, n. 26976).

A sua volta, tale risultato ermeneutico pare risalire a Corte cost., 12 marzo 2004, n. 94, che, pur dichiarando inammissibili talune questioni di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 115/2002, in riferimento agli art. 3, 24, commi 1 e 2, e 27, comma 2, Cost., aveva avuto modo di sancire che la disposizione censurata deve essere interpretata nel senso che l'esclusione opera solo in relazione ai procedimenti direttamente concernenti la commissione di uno dei reati specificamente indicati, e non con riferimento alla condizione soggettiva di chi, indagato, imputato o condannato in altri procedimenti per uno di tali reati, assuma la qualità di indagato, imputato o condannato per reati diversi.

Mette conto aggiungere, soprattutto per scrupolo di disamina, che sempre il Giudice delle leggi successivamente non è mai entrato nel merito degli invero plurimi incidenti di

legittimità costituzionale intentati nel tempo contro la ridetta previsione, avendo sempre reputato inammissibili tali questioni (cfr. Corte cost., 18 aprile 2012, n. 95; id., 19 aprile 2007, n. 136; id., 29 dicembre 2005, n. 482; id., 1 luglio 2005, n. 251).

Va, ancora, segnalato che la Corte costituzionale aveva, comunque, osservato “che, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, la norma impugnata, nell’escludere il beneficio del patrocinio dello Stato limitatamente ad una particolare categoria di reati, presume, non irragionevolmente, l’impossibilità di verifica delle condizioni economiche dell’autore sulla sola base documentale (Cass. n. 31177 del 2004 e n. 2023 del 2000)” (in tal senso, nella motivazione, Corte cost. n. 136/2007 cit.).

Nondimeno, anche a livello dottrinale erano stati espressi rilievi critici e riserve circa la conformità alla Costituzione della disposizione più volte censurata (cfr., ad es., V. Cardone e F. Pontieri, Ancora sul gratuito patrocinio per i reati tributari, nota a margine di Corte Cost. n. 136/2007 cit., in Riv. Dir. Trib., 2007, 11, 107).

4) *Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.*

L’intervento normativo ha l’obiettivo di recepire la direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, che reca norme “sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo.

Come già ricordato, il presidio costituzionale del patrocinio a spese dello Stato nel nostro ordinamento è contenuto nell’art. 24, comma terzo, della Costituzione, a termini del quale: “Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione”.

L’intervento profilato è, quindi, perfettamente conforme ai principi costituzionali, ed è anzi doveroso, a termini dell’art. 117, comma 1, Cost., secondo il quale la potestà legislativa dello Stato deve essere esercitata, per quanto qui interessa, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’UE.

5) *Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L’intervento normativo esula dall’ambito delle competenze legislative e amministrative attribuite a regioni ed enti locali, poiché opera in ambito esclusivamente riservato alla competenza legislativa statale ex art. 117, comma 2, lettera l), Cost..

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L’intervento in oggetto, secondo quanto già evidenziato, esula dagli ambiti di competenza legislativa e amministrativa delle regioni ed enti locali, ragion per cui non richiede verifica di compatibilità con i principi suddetti ex art. 118, comma primo, Cost..

7) *Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non risultano preesistenti dispositivi normativi in materia in chiave di recepimento di precedenti atti dell'UE. In ogni caso l'intervento normativo in esame ha l'obiettivo di recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, che reca norme "sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo", in base all'apposita delega di cui s'è detto all'inizio, che prevede l'intervento debba realizzarsi solo in base a decreto legislativo. Del resto, l'intervento, benché non coperto per sua natura da riserva di legge, non potrebbe che attuarsi in base ad atto interno avente forza di legge, essendo la materia che vi è involta attualmente regolata appunto da atti aventi tale forza.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Secondo un consolidato orientamento interpretativo, l'art. 91 cit., disponendo l'esclusione dal patrocinio a spese dello Stato nel caso di soggetti imputati o condannati per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, si riferisce ai soli reati oggetto del medesimo procedimento per il quale è chiesta l'ammissione al patrocinio, dovendo escludersi che precedenti condanne riportate dal richiedente in diverso procedimento per reati in tema di evasione possano legittimare l'esclusione dal patrocinio richiesto (così, *ex plurimis*, Cass. pen., sez. IV, 12 aprile 2012, n. 22065; id., sez. IV, 12 giugno 2009, n. 40589; id., sez. IV, 12 giugno 2009, n. 32940; id., sez. IV, 2 aprile 2008, n. 20379; id., sez. I, 11 giugno 2004, n. 31177; id., sez. IV, 30 marzo 2004, n. 26976).

A sua volta, tale risultato ermeneutico pare risalire a Corte cost., 12 marzo 2004, n. 94, che, pur dichiarando inammissibili talune questioni di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 115/2002, in riferimento agli art. 3, 24, commi 1 e 2, e 27, comma 2, Cost., aveva avuto modo di sancire che la disposizione censurata deve essere interpretata nel senso che l'esclusione opera solo in relazione ai procedimenti direttamente concernenti la commissione di uno dei reati specificamente indicati, e non con riferimento alla condizione soggettiva di chi, indagato, imputato o condannato in altri procedimenti per uno di tali reati, assuma la qualità di indagato, imputato o condannato per reati diversi.

Sempre il Giudice delle leggi successivamente non è mai entrato nel merito degli invero plurimi incidenti di legittimità costituzionale intentati nel tempo contro la ridetta previsione, avendo sempre reputato inammissibili tali questioni (cfr. Corte cost., 18 aprile 2012, n. 95; id., 19 aprile 2007, n. 136; id., 29 dicembre 2005, n. 482; id., 1 luglio 2005, n. 251).

Va anche segnalato che la Corte costituzionale aveva, comunque, osservato "che, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, la norma impugnata, nell'escludere il beneficio del patrocinio dello Stato limitatamente ad una particolare categoria di reati, presume, non irragionevolmente, l'impossibilità di verifica delle condizioni economiche dell'autore sulla sola base documentale (Cass. n. 31177 del 2004 e n. 2023 del 2000)" (in tal senso, nella motivazione, Corte cost. n. 136/2007 cit.).

Nondimeno, anche a livello dottrinale erano stati espressi rilievi critici e riserve circa la conformità alla Costituzione della disposizione più volte censurata (cfr., ad es., V. Cardone e F. Pontieri, Ancora sul gratuito patrocinio per i reati tributari, nota a margine di Corte Cost. n. 136/2007 cit., in Riv. Dir. Trib., 2007, 11, 107).

Va, peraltro, sottolineato che la Corte costituzionale, con sentenza 14-16 aprile 2010, n. 139, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di quel comma, in quanto violava gli art. 3 e 24 Cost., nella parte in cui stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette prova contraria.

In sostanza, il Giudice delle leggi, come ben risulta dalla parte motiva di tale sentenza, aveva ritenuto che la norma censurata, come costruita, ponesse una presunzione *juris et de jure*, cioè, legale e assoluta, in forza della quale per i soggetti in essa indicati il reddito si ritiene superiore a quello-limite sancito per legge, e che, per questo, ne fosse necessaria la "correzione" in senso additivo, mediante "L'introduzione, costituzionalmente obbligata, della prova contraria". Per tal modo, quindi, la presunzione è divenuta solo relativa (*juris tantum*), anche se i Giudici di legittimità, sulla scia di quanto osservato dalla Corte costituzionale, hanno insegnato che spetta al soggetto che richiede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato l'onere di fornire la prova contraria, idonea a vincere la presunzione relativa di superamento del limite di reddito ostativo, nei casi previsti dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. cit.; né sussiste l'obbligo per il giudice di valutare lo stato di indigenza del richiedente o di svolgere accertamenti in tal senso (così, ad es., di recente, Cass. pen., sez. IV, 27 febbraio 2018, n. 18684).

In precedenza, peraltro, la Corte costituzionale aveva giudicato che l'assetto dell'art. 76, comma 4-bis, cit, determinato dalla propria cit. sentenza del 2010, fosse immune dalle censure formulate dal giudice *a quo* in un nuovo incidente di legittimità costituzionale relativo alla norma (così Corte cost., 21 giugno 2012, n. 155).

Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità che riguardino le norme interne che vengono in considerazione.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento in esame, come più volte detto, ha l'obiettivo di recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, che reca norme "sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo".

La citata direttiva, nell'Allegato A, punto 20), alla legge 25 ottobre 2017, n. 163, Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea-Legge di delegazione europea 2016-2017, è indicata tra quelle in ordine alle quali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della stessa legge, il Governo "è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234", il decreto legislativo occorrente per la relativa attuazione.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento in esame ha l'obiettivo di recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, che reca norme "sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo".

A sua volta, la citata direttiva, come specificato al paragrafo 2 dell'art. 1, va ad integrare le precedenti direttive 2013/48/UE e 2016/800/UE, e, secondo quanto precisato nella clausola di non regressione sub art. 11, va interpretata in modo tale da non limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, dalla CEDU e da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale.

Inoltre, i Considerando 3), 10), 14), 17), 21), 23), 29) e 30) alla stessa direttiva fanno plurimi riferimenti sia alla Carta suddetta che alla CEDU.

Si ritiene, perciò, che l'intervento, nei limiti in cui è necessario, sia perfettamente compatibile con gli obblighi internazionali derivanti anche da dette ulteriori fonti.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sentenze né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee nella materia del provvedimento in esame.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sentenze né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo nella materia del provvedimento in esame.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Il recepimento della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 reca norme "sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo", stabilendo norme minime comuni riguardanti il diritto al patrocinio a spese dello Stato (*legal aid*) al fine di rafforzare la fiducia degli Stati membri in ognuno dei sistemi di giustizia penale degli altri membri e quindi a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale, implicherà, in fase di trasposizione nei singoli ordinamenti nazionali degli Stati membri, soluzioni ed impatti diversificati in relazione all'architettura normativa preesistente.

Peraltro, non risultano, allo stato, indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'UE. Peraltro, il termine di recepimento del 5 maggio 2019 è ancora relativamente non a breve scadenza.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Nel testo del provvedimento non vengono introdotte nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel testo sono stati verificati ed appaiono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

L'intervento fa ricorso alla tecnica della novellazione esclusivamente in relazione a disposizioni del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, di cui al d.P.R. n. 115/2002.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Nello schema del provvedimento in esame non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Nel provvedimento in oggetto non è inserita l'indicazione di atti successivi attuativi.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non esistono dati forniti dall'ISTAT circa la materia specificamente involta dall'intervento normativa. I dati disponibili e da considerare saranno riportati nella distinta relazione A.I.R. e, quanto ai profili economico-finanziari, nella Relazione tecnica.